



**MODALITÀ CON CUI LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PROCEDONO ALL'AVVIAMENTO A SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON QUALIFICA E PROFILO PER I QUALI È RICHIESTO IL SOLO REQUISITO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO (LR n. 3/2009 ART. 40)**

**Riferimenti normativi**

- la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” e, in particolare, l’art. 16, che impone alle pubbliche amministrazioni di effettuare “le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.”;
- Il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che prevede all’art. 35 che le amministrazioni pubbliche possano reclutare il personale anche “mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”;
- Il D.lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 2, che definisce quali sono le amministrazioni assoggettate alla procedura di reclutamento mediante avviamento a selezione;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, che all’art. 1, comma 2, demanda alle Regioni il compito di stabilire “i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali”;
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’art. 11 che prevede, tra l’altro, l’attribuzione alle regioni e province autonome dei compiti legati all’avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 gennaio 2018, n. 4 recante “Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive” e, in particolare, l’allegato B, che include la predisposizione di graduatorie per l’avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione tra i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive;
- la L.R. 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” che all’art. 21 comma 2 lett. d bis) richiamando l’art. 16 della Legge 56/87 afferma che le procedure di avviamento a selezione nella Pubblica amministrazione competono in modo esclusivo al servizio pubblico;
- la LR n. 3/2009, art. 40, che stabilisce che gli avviamenti a selezione nelle Pubbliche amministrazioni avvengano secondo modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale in conformità con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale e nel rispetto dei principi e criteri fissati dallo stesso art. 40;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1837 del 18 giugno 2004 che definisce all’allegato A) punto 4.2 gli indirizzi operativi relativamente alla procedura di avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione.



**PROCEDURA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Le pubbliche amministrazioni ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che intendono procedere all'assunzione di lavoratori con qualifiche e con profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, vi provvedono nel rispetto dei principi fondamentali in materia di reclutamento del personale contenuti nella normativa nazionale e secondo le modalità definite nel presente provvedimento.

La procedura deve svolgersi nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione.

**Avvio della procedura**

La procedura di avviamento a selezione è attivata dalla Pubblica amministrazione che intende assumere personale con qualifiche o con profili per i quali è sufficiente il titolo della scuola dell'obbligo.

La Pubblica amministrazione, prima di attivare la procedura all'avviamento a selezione, è tenuta a verificare se sussistono situazioni di lavoratori che possono esercitare il diritto di precedenza all'assunzione (in tal caso la procedura non può essere effettuata) e ad esperire gli adempimenti previsti dagli artt. 34 e 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 verificando la presenza di eventuale personale collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 33 del medesimo decreto legislativo, in possesso della stessa qualifica professionale.

La procedura è attivata sia per assunzioni con contratto a tempo indeterminato che determinato, mediante l'invio di una specifica richiesta trasmessa - con le modalità stabilite dall'ente regionale Veneto Lavoro - al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.

In tale richiesta di avviamento a selezione la Pubblica amministrazione procedente allega un avviso che necessariamente deve contenere le seguenti informazioni:

- il numero di lavoratori da assumere;
- la sede di lavoro;
- la qualifica professionale, il profilo di assunzione e le mansioni a cui vengono adibiti i lavoratori;
- la tipologia di rapporto di lavoro, la durata e l'impegno orario settimanale;
- il trattamento economico e normativo offerto;
- la previsione dell'applicazione delle quote di riserva se presenti;
- i requisiti personali e/o professionali richiesti;
- i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di idoneità;
- la durata di validità della graduatoria che, comunque, non può superare i ventiquattro mesi;
- eventuale previsione che, nell'ambito del criterio di priorità n. 6, vengano considerati anche i candidati che nell'ultimo triennio abbiano svolto effettivamente per almeno 6 mesi continuativi, presso la Pubblica amministrazione procedente, attività lavorativa con profili e mansioni uguali o assimilabili a quelli richiesti nello specifico avviso in qualità di dipendenti della ditta di un appalto aggiudicato dalla P.A. assumente. In tal caso l'Ente deve essere in grado di certificare al Centro per l'Impiego che effettua le verifiche sulle autodichiarazioni rilasciate in sede di candidatura, che gli interessati abbiano effettivamente svolto l'attività presso l'ente nei termini sopra riportati.

Si precisa che è possibile prevedere specifici requisiti personali e professionali solo se espressamente previsti dalla legge o dal CCNL e/o da disposizione regolamentare dell'ordinamento interno ulteriormente attuativo per accedere alla qualifica e profilo di assunzione. Devono comunque riguardare solo eventuali abilitazioni, patenti e/o idoneità necessarie per lo svolgimento delle attività e devono essere strettamente attinenti alla qualifica richiesta.

**Pubblicazione dell'avviso da parte del Centro per l'impiego e modalità di partecipazione**

Il Centro per l'impiego competente provvede alla pubblicazione dell'avviso pubblico di avviamento a selezione dell'amministrazione procedente mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito istituzionale dei servizi per l'impiego del Veneto.

L'avviso deve essere integrato dal Centro per l'impiego con le seguenti informazioni:

- la data della pubblicazione dell'avviso e di scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
- l'indicazione delle modalità di raccolta delle adesioni;
- la modalità e tempi di pubblicazione delle graduatorie;
- le modalità e i termini per la presentazione di richiesta di riesame della graduatoria.



6c401ab7



Nell'avviso non si potranno prevedere meno di 5 giorni lavorativi per la presentazione delle domande. La presentazione delle domande o delle candidature può avvenire esclusivamente tramite l'apposita piattaforma telematica presente su sito istituzionale dei servizi per l'impiego del Veneto, con l'utilizzo delle credenziali SPID - Sistema Pubblico per l'Identità Digitale - per l'autenticazione. Non sono ammesse deleghe di partecipazione.

### Requisiti di partecipazione

Per partecipare occorre essere:

- maggiorenni e aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego; la partecipazione non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;
- in possesso degli eventuali ulteriori requisiti specifici indicati dall'ente richiedente.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura per l'avviamento a selezione e al momento dell'assunzione.

La verifica del possesso dei suddetti requisiti viene effettuata, in fase preassuntiva, dall'Amministrazione procedente.

### Criteri per la formazione della graduatoria

I lavoratori che si sono candidati all'avviamento a selezione sono ordinati in graduatoria impiegando come criterio prioritario l'Indicatore della situazione economica equivalente del candidato, che considera, come richiama l'art. 40 della L.R. 3/2009, lo stato di bisogno determinato dal reddito temperato dal carico familiare.

L'attestazione ISEE deve essere in corso di validità alla data di presentazione della candidatura all'avviamento a selezione e non deve presentare difformità. Non verrà presa in considerazione la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ma solo l'attestazione ISEE valida e più recente. Viene preso in considerazione il valore riportato solo nell'ISEE standard o ordinario o nell'ISEE corrente.

1. Ad ogni candidato che aderisce all'avviso di avviamento a selezione presso la Pubblica amministrazione è assegnato un punteggio di 1000 punti.
2. Al punteggio iniziale di 1000 punti è sottratto 1 punto ogni 100 euro, risultanti dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino ad un massimo di 400 punti. Nell'effettuazione del calcolo, l'indicatore ISEE viene arrotondato per difetto o per eccesso al centinaio applicando le normali regole matematiche di approssimazione.
3. Ai candidati che non dichiarano il punteggio ISEE vengono sottratti dal punteggio iniziale 400 punti.
4. A parità di punteggio ISEE valgono i seguenti criteri di priorità secondo l'ordine di elencazione:
  - 1) disoccupati ai sensi della normativa vigente;
  - 2) occupati.
5. A parità di punteggio, dopo aver applicato il criterio di cui al punto 4, la priorità è assegnata ai candidati che hanno compiuto 55 anni.
6. Nel caso si riscontrino ancora parità di punteggio dopo aver applicato i criteri di priorità previsti ai punti 4 e 5, vale il seguente ulteriore criterio di priorità: candidati che nell'ultimo quinquennio per almeno 6 mesi continuativi abbiano avuto un rapporto di lavoro o un'esperienza di tirocinio o di servizio civile presso la Pubblica amministrazione procedente per profili e mansioni uguali o assimilabili a quelli richiesti nello specifico avviso. Sono considerati tutti i rapporti di lavoro consentiti dalla legge, anche in somministrazione, che prevedono un impegno settimanale almeno pari al 50 % dell'orario pieno del CCNL applicato. Le esperienze di servizio civile devono apparire registrate nella banca dati istituita presso il Dipartimento Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



6c401ab7



Su richiesta specifica dell'ente assumente, potranno essere valutati come aventi diritto al presente criterio di priorità anche i candidati che, sulla base di un appalto aggiudicato dalla PA assumente, nell'ultimo triennio abbiano svolto fattivamente per almeno 6 mesi continuativi la loro attività, come dipendenti della ditta aggiudicataria del suddetto appalto, presso la Pubblica amministrazione procedente per profili e mansioni uguali o assimilabili a quelli richiesti nello specifico avviso;

7. In caso di ulteriore parità all'interno del criterio di cui al punto 6), si assegna la priorità in base alla minore età anagrafica.

I requisiti che assegnano una priorità devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

#### **Approvazione, pubblicazione e validità della graduatoria**

Il Centro per l'impiego formula la graduatoria degli ammessi applicando i criteri sopra indicati. Effettua verifiche a campione sulle autodichiarazioni rese dai candidati che hanno determinato la formazione della graduatoria, con priorità sulle prime posizioni.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria degli ammessi e dell'elenco degli esclusi viene pubblicato all'albo del Centro per l'impiego e sul sito istituzionale dei servizi per l'impiego del Veneto. La graduatoria resta valida per il periodo richiesto dall'ente assumente che, comunque, non può superare i ventiquattro mesi; in mancanza di indicazione esplicita, essa rimane valida per un periodo di sei mesi.

All'amministrazione richiedente viene trasmessa l'intera graduatoria degli ammessi, unitamente alle informazioni utili per procedere con le convocazioni per lo svolgimento delle prove di idoneità.

Non è ammesso l'utilizzo della graduatoria per assumere ulteriori unità rispetto a quelle per cui è stato richiesto l'avviamento, fatto salvo il caso di sostituzioni dell'avente/degli aventi diritto dovute a rinuncia all'assunzione, dimissioni o altre cause di risoluzione del rapporto di lavoro.

#### **Prove di idoneità**

La pubblica amministrazione convoca, nel numero che la stessa ritiene congruo, i candidati secondo l'ordine di graduatoria per sottoporli alle prove di idoneità, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

La prova di accertamento dell'idoneità professionale deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti devono essere determinati in coerenza a quelli previsti nelle declaratorie di qualifica, categoria e profilo professionale previste dal CCNL indicato nella richiesta di avviamento e applicato all'atto dell'assunzione.

Le prove devono effettuarsi, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico dinanzi a una commissione nominata dall'ente richiedente e sono finalizzate ad accertare esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie della qualifica, senza comportare alcuna valutazione comparativa con gli altri lavoratori avviati.

#### **Conclusione della procedura**

Al termine della procedura, l'amministrazione che ha richiesto l'avviamento procede, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, all'assunzione del/i primo/i in graduatoria dichiarato/i idoneo/i nel numero previsto in fase di richiesta, ne comunica l'esito al Centro per l'impiego competente ed effettua la comunicazione obbligatoria dell'assunzione tramite il sistema delle comunicazioni obbligatorie.



6c401ab7

